



Il Ministro della Difesa

e

il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO l'articolo 10, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi del quale il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa, è il massimo organo gerarchico e disciplinare;
- VISTA la legge 10 giugno 1985, n. 284, recante il Programma nazionale di ricerche in Antartide;
- VISTA la legge 27 novembre 1991, n. 380 recante Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide;
- VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 266 recante Interventi urgenti per l'economia e, in particolare, l'articolo 5, comma 3, che disciplina la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono rideterminati il soggetto o i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, nonché i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalità di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie con abrogazione della legge n. 284 del 1985 e della legge n. 380 del 1991 a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2011, che ridetermina i soggetti incaricati dell'attuazione, delle strutture operative, dei compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, delle procedure del PNRA nonché le modalità di attuazione e la disciplina delle erogazioni delle risorse finanziarie;
- VISTA la legge 16 maggio 1989, n. 184, recante Realizzazione e funzionamento del Programma nazionale di ricerche aerospaziali;
- VISTA la legge n. 266 del 1997 e, in particolare, l'articolo 5, comma 7, il quale prevede che con il regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del Programma di cui alla legge n. 184 del 1989, dei suoi strumenti e modalità di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento, anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4 della legge n. 266 del 1997, con abrogazione della legge n. 184 del 1989 a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 agosto 1998, n. 305, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 196 del 24 agosto 1998, recante il Regolamento che disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) e del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.);

VISTO l'articolo 1, comma 1170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha istituito il Programma di ricerche in Artico (PRA) per il triennio 2018-2020;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 27 marzo 2019 che approva il Programma di ricerche in Artico per il triennio 2018-2020;

VISTO il Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020 approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con la delibera n. 2 del 1° maggio 2016;

VISTO il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'università, per la ricerca scientifica e tecnologica del 7 marzo 1994, con il quale è stata istituita la medaglia commemorativa, con nastrino e diploma, per il personale militare e civile del Ministero della difesa e per il personale appartenente alle amministrazioni del Comitato costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 27 novembre 1991, n. 380, che, con alto senso del dovere e irreprensibile comportamento disciplinare abbia prestato, prestato o presterà servizio in missioni nazionali italiane impegnate nel continente Antartico;

RITENUTA l'opportunità di attribuire idoneo riconoscimento al personale militare e civile della Difesa e di altre amministrazioni dello Stato, impiegato anche in ulteriori missioni nazionali italiane di ricerca di alta valenza scientifica, in aggiunta a quella svolta in Antartide;

DECRETANO

Art. 1

Destinatari

1. E' istituita la Medaglia commemorativa per la partecipazione a campagne di ricerca scientifica per il personale militare e civile della Difesa e per quello di altre amministrazioni dello Stato impiegato in missioni nazionali di ricerca di alta valenza scientifica in:

a) Artide;

b) Antartide;

c) Campo aerospaziale per conto di enti nazionali e internazionali.

Art. 2

Presupposti

1. La medaglia è concessa ai reparti delle Forze armate, al personale militare e civile della Difesa ed al personale di altre amministrazioni, impiegato nelle varie missioni nazionali di ricerca di alta valenza scientifica, secondo i seguenti limiti minimi d'impiego:

- a) in Artide o in Antartide, per un periodo complessivo di 30 giorni per il personale stanziato a terra e per quello imbarcato sulle navi impiegate nella ricerca scientifica in mare;
- b) in Artide o in Antartide, per 15 missioni di aerotrasporto, anche non consecutive, di supporto logistico, per il personale facente parte degli equipaggi fissi di volo;
- c) partecipazione a missioni di ricerca scientifica nello Spazio.

2. Si prescinde dal limite temporale di cui al comma 1 nei confronti di coloro che, nel periodo di impiego nella missione, per causa di servizio sono deceduti o hanno riportato ferite o mutilazioni o contratto malattie che ne hanno determinato il ritiro.

Art. 3

Caratteristiche

1. La medaglia commemorativa e il nastrino hanno le caratteristiche indicate e raffigurate in Annesso 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il diploma contiene i dati anagrafici dell'insignito, il Ministero di appartenenza, la denominazione della missione o dell'attività di ricerca ed il periodo di impiego.

3. Il personale militare cui è attribuito il predetto riconoscimento è autorizzato a fregiarsi della medaglia e del nastrino secondo le modalità precisate nei regolamenti sulle uniformi di ciascuna Forza armata.

4. Per il personale civile della Difesa, del Ministero dell'università e della ricerca, nonché delle altre amministrazioni eventualmente interessate, valgono le disposizioni previste dalla rispettiva regolamentazione.

5. I costi derivanti dall'acquisto delle insegne sono a carico dei beneficiari, ad eccezione delle insegne per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 4

Concessione

1. Il diploma attestante il conferimento del riconoscimento per il personale del Ministero della difesa sono rilasciate dalle competenti Direzioni generali del personale, su proposta degli Alti Comandi di Forza armata interessata, previa convalida dell'Ente di Forza armata che ne ha disposto l'impiego.

2. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato provvede la competente direzione generale del Ministero dell'università e della ricerca.

3. Il riconoscimento è concesso una sola volta per l'impiego nella stessa area geografica, anche in caso di partecipazione a più missioni di ricerca.

4. Coloro che hanno ottenuto più volte il riconoscimento, portano:

a) una sola insegna, completa di tante fascette di metallo bronzato quante sono le decorazioni ottenute;

b) un solo nastrino, completato rispettivamente da una o due stellette di metallo bronzato o una stelletta di metallo argentato se le decorazioni ottenute sono rispettivamente due, tre o più di tre.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'università, per la ricerca scientifica e tecnologica del 7 marzo 1994 è abrogato.


2. Le decorazioni concesse ai sensi del decreto di cui al comma 1 conservano la loro validità e sono indossate secondo le modalità indicate dall'articolo 3.

7
a

3. Per le concessioni in corso alla data di adozione del presente decreto si applicano le disposizioni precedentemente in vigore.

Roma, **27 LUG. 2021**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA



IL MINISTRO DELLA DIFESA



MEDAGLIA: in metallo argentato, con attacco a nastro, del peso di grammi 25 circa, di forma tonda di 40 mm di diametro, contornata da due fronde d'olivo, riporta, al centro, una stella a cinque punte. Sul retro è riportato il motto "PRO SCIENTIAE PERVESTIGATIONE".

La croce è appesa ad un nastro di seta di 37x50 millimetri, con in verticale, i colori dell'ambiente e dell'aurora australe (viola – bianco – nero – bianco – rosso).

NASTRINO: riporta in identica sequenza gli stessi colori del nastro della medaglia.

DIPLOMA: riporta i dati anagrafici dell'insignito, la data del periodo di impiego e l'area geografica o nazione dove si è svolta, in modo prevalente, la missione e il Ministero di appartenenza.

NASTRINO



MEDAGLIA



(fronte)



(retro)

*2
07*